



SINDACATO ITALIANO ASSISTENTI STUDIO ODONTOIATRICI

ADERENTE A



segreteria@siaso.it – siaso@pec.it – Corso Buenos Aires n. 28, Milano

Ill.mo

Ministro della salute

segreteriaministro@sanita.it

e p.c.

Spett/le

Capo di Gabinetto

Pres. Goffredo Zaccardi

segr.capogabinetto@sanita.it

Spett/le Segreteria Tecnica del Ministro della Salute

segr.tecnicaministro@sanita.it

Spett/le Segretario Generale

dott. Giuseppe Ruocco

segretariato.generale@sanita.it

seggen@postacert.sanita.it

Spett/le Direzione generale della prevenzione sanitaria

dott. Giovanni Rezza

segr.dgprev@sanita.it

dgprev@postacert.sanita.it

Spett/le CONFISAL

Segretario Generale

dott. Angelo Raffaele Margiotta

info@confisal.it

Ill.mo Onorevole Ministro Roberto Speranza,

Dopo avere preso atto del documento "Indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia COVID 19" pubblicato sul sito del Ministero della Salute in data 30/05/2020, preme rilevare quanto di seguito.

In qualità di Segretario Generale SIASO CONFISAL e Consigliere Nazionale CONFISAL, sono rimasta molto meravigliata del fatto che il suddetto documento contenga, oltre ad evidenti errori di sintassi, una serie di indicazioni confuse ed opposte ad attuali e consolidati regolamenti giuridici. Non è comprensibile come tale scritto possa essere stato redatto dal Ministero della salute (ancor di meno in una fase molto delicata come quella attuale).

A solo titolo di esempio, a pagina 23, la frase *Nell'utilizzo dei Filtranti Facciali P2 senza valvola, che richiedono specifica informazione e formazione, dei quali andrà altresì valutata la compliance dell'operatore sanitario anche in considerazione del suo stato di salute mediante la collaborazione, in caso della presenza di lavoratori (ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), del medico competente, ove previsto* così come formulata risulta imprecisa e potenzialmente fuorviante in quanto:

- in base all'allegato 1 del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, le FFP2 utilizzate per protezione da rischio biologico (quale quello del COVID 19) sono da considerare DPI di Terza Categoria e pertanto il loro utilizzo deve prevedere anche un opportuno Addestramento (art 77 c.5 lett. a D.Lgs 81/2008) e non solo Formazione e Informazione come erroneamente descritto nel documento pubblicato.

- la specifica "ove previsto", in merito alla figura del Medico Competente, può inoltre fuorviare i destinatari in quanto potrebbe far supporre che l'obbligo della nomina del Medico Competente derivi da casi preliminarmente "previsti" anziché, come previsto dall'art 279 c.1, a seguito di un'accurata valutazione dei rischi di cui il Datore di Lavoro ha la piena responsabilità. Sarebbe stato più opportuno specificare "quando nominato dal Datore di Lavoro in conseguenza degli esiti della valutazione dei rischi".

- La frase manca di significato in quanto è priva di predicato verbale e complemento.

Appare, quindi, chiaro come la valutazione del rischio biologico in uno studio odontoiatrico debba essere opportunamente dettagliata e approfondita al fine di escludere, dimostrandolo, la necessità della sorveglianza sanitaria. In tal senso, si segnala che, sulla base dei contenuti del "PROFILO DI RISCHIO NEL COMPARTO: ODONTOIATRI All. 2/A" dell'ISPESL (ora INAIL), il rischio biologico negli studi odontoiatrici risulti presente.

Peraltro – almeno per tutta la durata della fase Due - le prescrizioni della normativa generale sono state superate dalla legislazione speciale che l'ha integrata e che ha addirittura reso obbligatoria la sorveglianza sanitaria straordinaria, perlomeno per tutti gli studi con presenza di dipendenti (quasi tutti gli studi dentistici esistenti).

A pagina 25 si legge: [...] *Il Dispositivo (Tuta/Camicia) dovrà essere sostituito al termine di ogni attività con ogni singolo paziente. Si raccomanda di cambiarlo ad ogni paziente che compori una procedura (art. 74, comma 1 lettera a D.lgs 81/08)*. Altresì, viene anche riportato che *"E' consigliabile l'utilizzo di manicotti monouso preformati in TNT con polsino, poiché, garantendo una maggiore protezione, consentono di diminuire la frequenza di turnover del camice"*. Questa indicazione risulta particolarmente incomprensibile, poiché se da un lato viene riportato che "il dispositivo (tuta/camicia) dovrà essere sostituito al termine di ogni attività con ogni singolo paziente" dall'altro risulta che "è sufficiente utilizzare manicotti e grembiuli monouso per evitare di utilizzare un maggior numero di camici". Non oso immaginare quanto ciò possa avere un impatto in termini di sicurezza del lavoro.

Queste sono solo alcune delle macroscopiche "sviste" contenute nel citato documento, che fa bella mostra da qualche giorno su un sito istituzionale quale quello del Ministero della salute. Queste mie osservazioni impongono, per una "addetta ai lavori" una profonda riflessione sui risvolti che un documento così lacunoso ed impreciso possano comportare, anche in termini medico-legali.

Al di là dei contenuti, discutibili, e, tra le altre cose, pubblicati dopo diversi giorni dalla "ripresa dell'attività odontoiatrica nel nostro Paese", la cosa che risulta altrettanto lacunosa è la procedura utilizzata per la redazione. Questo poiché la comunità odontoiatrica fino ad oggi è sempre stata "abituata" a rifarsi a documenti emanati dal Ministero della salute impeccabili sotto il profilo di redazione e di contenuti e, soprattutto, in linea con i dettami stabiliti negli anni scorsi dall'Istituto Superiore di Sanità anche alla luce della Legge Bianco-Gelli.

Il documento apparso sul sito del Ministero è stato redatto da un Tavolo Tecnico su indicazione del Vice Ministro senza tener conto del fatto che presso il Ministero della salute opera da ormai diversi anni il Gruppo tecnico sull'odontoiatria (GTO) di nomina del Ministro del salute. Inoltre, ad un tavolo tecnico per l'odontoiatria, sarebbe stata buona norma vedere la presenza dell'odontoiatria e non solo gli odontoiatri. Considerata la presenza della CAO, di ANDI, di AIO, sarebbe stato doveroso convocare il SIOD (Sindacato Italiano di Odontoiatria Democratica) il SIASO (per gli Assistenti di Studio Odontoiatrico) AIDI (per gli Igienisti Dentali) e ANTLO (per gli odontotecnici), al fine di arrivare ad indicazioni concordate con tutte le parti sociali al pari del protocollo di intesa Governo-Sindacati, siglato il 24 aprile 2020 dal Governo.

Risulta strano, alla scrivente, capire se l'iter corretto di convocazione, debba basarsi su una e-mail della Segreteria del Capo di Gabinetto per nominare esperti per la redazione di un documento a così importante impatto nazionale, in contrasto con le procedure fino ad oggi adottate dal Ministero della salute in tema di composizione di tavoli e gruppi di lavoro. Risulta, altresì, strano comprendere quali siano state le motivazioni alla base della scelta degli esperti ma, soprattutto, del coordinatore. A tal proposito giova ricordare, così come riportato dalla stampa di settore, che il Vice Ministro risulta essere un Professore associato presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e che il coordinatore del citato Tavolo tecnico è il Rettore della stessa Università. Tale situazione penso che necessiti di dovuti approfondimenti e chiarimenti, se non altro per fugare ogni dubbio in tema di conflitto di interessi.

Detto quanto sopra, risulta necessario un approfondimento sulla tematica evidenziata alla S.V. soprattutto perché numerosi sono i risvolti e le ricadute che tali indicazioni avranno sul mondo odontoiatrico.

Fiduciosa in una pronta risposta, porgo distinti saluti.

Fulvia Magenga, Segretario Generale SIASO CONFISAL, Consigliere Nazionale CONFISAL